

**STATUTO DELLA**  
**“UNIONE SPORTIVA CADORE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”**

\*\*\*\*\*

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, PRINCIPI ISPIRATORI, SCOPI**  
**ISITITUZIONALI, OGGETTO SOCIALE E ATTIVITA', DURATA**

**Articolo 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. n. 36/2021 e ss.mm., un'associazione sportiva dilettantistica denominata “Unione Sportiva Dilettantistica CADORE”, in breve “U.S.D. CADORE” (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 39/2021 e ss.mm., con sede in Verona (VR), Via Cà di Cozzi n.41 c/o Studio Erbisti & Arduini.
2. La variazione dell’indirizzo della sede sociale, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “unione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo USD.

**Articolo 2 – Colori sociali**

1. Il colore sociale è il nero-verde e ciò deve essere tenuto in considerazione nell'acquisto del materiale sportivo, salvo motivate deroghe rilasciate dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 3 – Principi ispiratori e scopi sociali**

1. L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.
2. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e dell’organizzazione, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative, nonché dal principio della rispettosa convivenza.
3. L’Associazione ha come scopi sociali:
  - a) la diffusione della disciplina sportiva dilettantistica in generale sia sul territorio locale, regionale nonché nazionale, anche in collaborazione con altre associazioni sportive con scopo uguale o affine; tale diffusione avverrà privilegiando l'aspetto ricreativo, aggregativo ed amatoriale dell'attività sportiva, avuto riguardo alla sua funzione educativa intesa come sensibilizzazione della collettività alla tutela della propria salute nonché all'impiego utile del proprio tempo libero;
  - b) favorire, in collaborazione con la famiglia e con le strutture educative e sociali, lo sviluppo nei minori di sani principi sportivi, quali capacità d'impegno, assunzioni di responsabilità e rispetto altrui, al fine di contribuire alla loro crescita morale e psico-fisica;

- c) operare affinché lo Sport venga riconosciuto come diritto sociale di tutti, indipendentemente dall'età, dalle condizioni economiche, fisiche, psichiche nonché dal genere;
- d) sviluppare collegamenti con enti, persone, gruppi che hanno analoghe finalità;
- e) ampliare la conoscenza della cultura e delle tecniche sportive di educatori, istruttori e operatori in genere, affinché sappiano trasmettere agli associati, tesserati e partecipanti l'amore per lo Sport come un bene per la persona e un valore sociale.

#### **Articolo 4 – Oggetto sociale ed attività svolte per il suo conseguimento**

1. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm., esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021 e ss.mm, ivi inclusi l'avviamento, la formazione, l'aggiornamento, la didattica, la preparazione, il perfezionamento nonché l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
2. Nello specifico l'Associazione ha per finalità e scopo istituzionale la pratica amatoriale e dilettantistica, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse a varie discipline: calcio, pallavolo, ciclismo, pallacanestro, atletica leggera, tennis, e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati e/o tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle richiamate discipline sportive.
3. Per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale, l'Associazione potrà svolgere, in via esemplificativa e prevalentemente in favore dei propri associati e/o tesserati, le seguenti attività istituzionali:
  - partecipazione con propri atleti a gare, tornei, campionati, competizioni e manifestazioni sportive nelle discipline sportive di riferimento;
  - organizzazione di gare, tornei, competizioni e manifestazioni sportive nelle discipline sportive di riferimento, sotto l'egida delle Federazioni Sportive e degli Enti di promozione Sportiva di riferimento;
  - l'insegnamento agli associati e/o tesserati più giovani, ovvero agli associati e/o tesserati principianti, delle varie discipline sportive;
  - l'allenamento assistito dei propri associati e/o tesserati finalizzato alla partecipazione a gare e tornei organizzati dal CONI, dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di promozione Sportiva di riferimento;
  - attività di avviamento allo sport strutturate in modo ludico le quali, affinché non vengano recepite traumaticamente prevedono anche degli intervalli culturali (es. allestimento di spettacoli teatrali) e ricreativi in genere;
  - l'organizzazione e gestione, anche in collaborazione con altri sodalizi sportivi di centri estivi finalizzati al tempo libero ed all'avviamento allo Sport, rivolti prevalentemente a ragazzi e ragazze minori di età;
  - organizzazione di corsi di formazione e d'aggiornamento sportivo;

- istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, delle discipline previste dallo Statuto dell'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
  - acquisizione a titolo di proprietà, locazione o comodato, nonché gestione di strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate da privati o anche da Enti Pubblici;
  - promuovere l'attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati e/o tesserati alle Organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, esposizioni e mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo Sport in genere;
  - promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, anche organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
  - organizzare e realizzazione iniziative socio culturali, attività ricreative e di tempo libero nonché qualsiasi altra attività che contribuisca a realizzare i fini statutari;
  - fornire materiale, attrezzatura ed abbigliamento sportivo ai propri atleti, siano essi associati, tesserati o semplicemente partecipanti.
4. L'Associazione intende, ove possibile, provvedere all'assistenza continua dei propri associati e/o tesserati sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di acquistare abbigliamento, altri beni e attrezzature per l'esercizio delle discipline sportive di riferimento.
  5. L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie connesse e/o correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.
  6. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. nonché dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali a quella istituzionale - purché strettamente connesse al fine istituzionale - quali a mero titolo esemplificativo:
    - gestire un posto di ristoro per gli associati ed i tesserati presso la sede e/o gli impianti sportivi in uso all'Associazione;
    - svolgere azioni pubblicitarie, studi e ricerche di mercato, predisporre cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
    - pubblicare riviste, cd, dvd e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo delle attività dell'Associazione;
    - aprire e gestire un sito internet;
    - detenzione e gestione di quote di società che svolgano attività strettamente connesse con i propri fini istituzionali.
  7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale.
  8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi sociali.

9. L'Associazione mantiene ed estende contatti di collaborazione con aziende, enti, scuole, comunità e più in generale con ambienti di lavoro o di svago mediante delegati opportunamente scelti, i quali, sensibili al problema della funzione sociale della pratica sportiva, provvedono alla diffusione dell'attività svolta dall'Associazione stessa.

#### **Articolo 5 – Durata**

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

### **TITOLO II - DELLA VITA ASSOCIATIVA**

#### **Articolo 6 - Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne condividano e ne accettino le finalità istituzionali e le relative modalità d'attuazione, senza distinzione d'età, genere, etnia ovvero condizione sociale, e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso, sia scritto che tacito; il numero degli associati è illimitato.
4. Per essere ammessi all'Associazione in qualità di associati è necessario presentare domanda scritta di ammissione presentata in Segreteria, indirizzata al Consiglio Direttivo e contenente:
  - l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
  - la dichiarazione di presa visione e di accettare e rispettare, senza riserve, il presente Statuto, il regolamento dell'Associazione e le deliberazioni degli organi sociali regolarmente adottate;
  - la dichiarazione di rispettare lo Statuto e le norme stabilite dalle Federazioni Sportive o Ente di Promozione Sportiva di affiliazione;
  - la dichiarazione di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI;
  - la dichiarazione di voler partecipare alla vita associativa;
  - consentire il trattamento dei dati personali come previsto dalla normativa in vigore.
5. La domanda di ammissione dovrà contenere un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le comunicazioni ufficiali.

6. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il richiedente accetta che i propri dati personali siano comunicati agli Organismi sportivi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica.
7. La quota di iscrizione deve essere versata dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione; la quota di iscrizione, dovuta per l'anno di presentazione della domanda, è uguale per tutti i richiedenti, ed è richiesta quale contributo alle spese generali dell'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
8. Il rapporto sportivo con i minorenni viene gestito ed organizzato esclusivamente con il tesseramento dell'atleta, tramite l'Associazione, alla Federazione Sportiva di riferimento per la disciplina sportiva scelta dal richiedente, ovvero all'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione stessa è affiliata.
9. Non saranno esaminate le eventuali domande di ammissione quale associato presentate da minorenni.
10. Le domande di tesseramento presentate da un minore dovranno in ogni caso essere controfirmate, anche disgiuntamente, da un genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale.
11. La domanda di tesseramento presentata da minore che abbia compiuto 14 anni non può essere accolta se il minore non presta personalmente il proprio assenso.
12. Il genitore che sottoscrive la domanda di tesseramento alla Federazione Sportiva o all'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione stessa è affiliata, risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni del minorenne.
13. Il genitore potrà in ogni caso presentare autonoma domanda di inserimento come associato simpatizzante.
14. È in facoltà del Consiglio Direttivo delegare al Presidente dell'Associazione ovvero ad altro componente del Consiglio Direttivo, l'esame e la validazione - all'atto della consegna - della domanda di ammissione quale associato, ovvero come tesserato, e disporre la contestuale accettazione della domanda di ammissione, a condizione che l'interessato corrisponda contestualmente la quota associativa annuale (per gli aspiranti associati), ovvero la quota annuale di tesseramento (per i richiedenti il tesseramento), laddove stabilita dal Consiglio Direttivo.
15. L'accettazione della domanda di ammissione da parte del Presidente ovvero del consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, fa acquisire la qualifica rispettivamente di associato all'Associazione, ovvero di tesserato per l'Associazione.
16. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, ratificherà le iscrizioni acquisite ed approvate con la modalità indicata al precedente comma.
17. L'accettazione di cui ai precedenti commi 14 e 15 potrà essere revocata dal Consiglio Direttivo, motivandone la decisione, solo in presenza di gravi motivi riconducibili - in via esclusiva e non interpretativa - alle seguenti fattispecie:
  - a) accertata condotta non conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva;
  - b) accertata condanna per illeciti sportivi, ed in particolare il *doping*;

- c) procedimenti disciplinari, conclusi con condanna, per indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio delle Federazioni Sportive o Ente di promozione sportiva cui l'Associazione si è affiliata e dei rispettivi organi;
  - d) presenza di tesseramento federale presso altro sodalizio sportivo.
18. Salvo il caso rappresentato nel comma 14 del presente articolo, il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione. La domanda di ammissione, come associato ovvero come tesserato, potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo.
  19. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Segretario dell'Associazione.
  20. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo lo comunica all'interessato, ma non è tenuto ad esplicitarne le motivazioni; la quota di iscrizione viene immediatamente restituita al richiedente.
  21. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea degli associati entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del diniego. Sul provvedimento di revoca dell'iscrizione, sia come associato che come tesserato, si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria degli associati alla prima riunione utile. La decisione dell'Assemblea degli associati è definitiva ed inappellabile.
  22. La qualifica di associato è personale; pertanto le quote associative sono personali, non sono trasferibili ovvero trasmissibili per nessun motivo e titolo, non sono rivalutabili e neppure rimborsabili agli associati.
  23. Le quote associative annuali, dette anche quote di iscrizione, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato.
  24. L'associato che, per qualsiasi causa, cessa di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.
  25. L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il rinnovo dell'iscrizione si perfeziona con il versamento con cadenza annuale della quota associativa annuale.
  26. Le quote associative annuali non sono trasmissibili né rivalutabili. Il Consiglio Direttivo può stabilire, a parità di diritti, una diversa quota associativa annuale per gli associati ordinari e per gli associati simpatizzanti.
  27. Per i tesserati minorenni il Consiglio Direttivo determina annualmente la quota annuale di tesseramento in funzione del costo del tesseramento presso la Federazione Sportiva di riferimento ovvero l'Ente di Promozione Sportiva di affiliazione oltre ad un diritto di segreteria che non potrà comunque eccedere il 100% del costo del tesseramento.

## **Articolo 7 — Diritti e doveri degli associati e dei Tesserati**

1. La qualifica di associato, sia ordinario che simpatizzante, dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
2. Fra gli associati all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. Tutti gli associati hanno uguali diritti; a titolo esemplificativo nessun associato potrà vantare maggiori diritti rispetto ad altri associati in funzione:

- di una sua più intensa partecipazione alla vita associativa rispetto ad altri associati;
  - ad eventuali versamenti di quote sociali differenziate;
  - dall'aver messo a disposizione dell'Associazione beni di varia natura in modo temporaneo o permanente
3. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa ogni limitazione ai diritti propri dell'associato, sia in relazione alla Sezione di appartenenza come associato sia in funzione di un'eventuale partecipazione temporanea alla vita associativa.
  4. Gli associati, sia ordinari che simpatizzanti, hanno diritto di:
    - partecipare all'Assemblea degli associati, solo ed esclusivamente se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
    - ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 3 del successivo art. 18;
    - conoscere i programmi e le attività con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi istituzionali;
    - partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
    - usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione degli associati;
    - frequentare i locali dell'Associazione ed usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno.
  5. I tesserati minorenni hanno diritto di:
    - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi istituzionali per mezzo di un rappresentante (maggiorrenne) dei tesserati dagli stessi nominato e che ha diritto di intervenire alle Assemblee degli associati, senza diritto di voto;
    - partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
    - usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei tesserati;
    - frequentare i locali dell'Associazione ed usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno.
  6. Tutti gli associati, sia ordinari che simpatizzanti, ed i minori tesserati sono obbligati a:
    - osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
  7. Gli associati ordinari, così come i minori tesserati per il tramite dell'Associazione, sono inoltre obbligati a:
    - osservare le norme stabilite dalla Federazione Sportiva ovvero dall'Ente di promozione sportiva di riferimento;
    - osservare le norme e le direttive del CONI;
    - svolgere le attività sportive preventivamente concordate;
    - pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;

- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso degli stessi e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 8 – Quota associativa annuale e quote supplementari**

1. Tutti gli associati, sia ordinari che simpatizzanti, sono obbligati a versare la quota associativa annuale. I minori tesserati versano esclusivamente la quota annuale di tesseramento.
2. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'ammontare della quota associativa annuale, nonché il termine per il suo versamento.
3. L'iscrizione all'Associazione in qualità di associato è subordinata al versamento, contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione, di una quota sociale, laddove deliberata dal Consiglio Direttivo, per l'anno in corso ed uguale per tutti i richiedenti, quale contributo alle spese generali dell'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
4. Negli anni successivi la qualifica di associato viene, automaticamente e senza formalità alcuna, confermata dal versamento della quota associativa annuale nei termini e nella misura stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. Diversamente, a partire dal mese successivo a quello deliberato per il versamento della quota associativa annuale, l'associato si intende dimesso, rappresentando l'omesso versamento della quota associativa annuale nel termine comunicato dal Consiglio Direttivo quale manifestazione di recesso tacito dall'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo, inoltre, determina annualmente l'importo di una quota supplementare e differenziata a seconda del settore di attività/disciplina sportiva prescelta dall'associato ovvero il tesserato; trattasi di quote supplementari determinate in funzione delle diverse prestazioni rientranti comunque nella sfera istituzionale delle attività alle quali i tesserati e/o gli associati hanno diritto.
7. Il versamento della quota associativa annuale non obbliga in nessun modo al versamento della quota supplementare differenziata.

### **Articolo 9 – Perdita della qualifica di associato**

1. La qualifica di associato si perde, oltre che nei casi previsti dalla Legge, per i seguenti motivi:
  - a) per recesso espresso, in caso di comunicazione di formale disdetta indirizzata all'attenzione del Presidente dell'Associazione;
  - b) per recesso tacito, qualora l'associato, non avendo comunicato formale disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota associativa annuale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine assegnato dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o e-mail;
  - c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
    - c.1) inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
    - c.2) inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno e/o dei Regolamenti organici delle Sezioni;

- c.3) inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalle Federazioni Sportive ovvero Ente di Promozione Sportiva di affiliazione;
  - c.4) inadempienza alle norme ed alle direttive del CONI;
  - c.5) azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dall'Associazione;
  - c.6) condotta contraria alle attività dell'Associazione;
  - c.7) svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
  - c.8) azioni che in qualunque modo, arrechino danni gravi, anche morali, all'Associazione;
  - c.9) per motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
  - c.10) qualora l'associato agisca in nome e per conto dell'Associazione senza il preventivo consenso scritto del Consiglio Direttivo;
- d) per scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto;
  - e) per morte dell'associato.
2. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere apposita relazione motivata. La delibera di radiazione, deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata o e-mail.
  3. Avverso la delibera di radiazione assunta dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria degli associati, da inoltrare all'attenzione del Presidente dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del provvedimento di radiazione.
  4. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere comunque ratificato dall'Assemblea ordinaria degli associati.
  5. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'interessato, si procederà in contraddittorio alla disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
  6. La radiazione, diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro degli associati che avviene a seguito della delibera dell'Assemblea degli associati che abbia ratificato il provvedimento di radiazione, adottato dal Consiglio Direttivo.
  7. La decisione dell'Assemblea degli associati è definitiva ed inappellabile. L'associato radiato non può più essere riammesso.
  8. Ciascun iscritto può rinunciare alla qualifica di associato:
    - in qualsiasi momento mediante invio della dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo in persona del Presidente, a mezzo di lettera raccomandata ovvero e-mail; in questo caso la qualifica di associato viene persa con effetto immediato;
    - in occasione del mancato versamento della quota sociale per l'anno in corso; in questo caso la qualifica di associato viene persa a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza.
  9. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di associato si applicano anche al minore tesserato, con l'esclusione di quelle di cui alle lettere a), b), c.9), c.10), d) ed e) del primo comma del presente articolo.

10. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo, e neppure ai suoi eredi o legatari, alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione. Più in generale gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **TITOLO III - DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 10 – Organi sociali**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea generale degli associati;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 11 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale degli associati**

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è organo sovrano per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale dell'Associazione nonché per le modifiche dello Statuto.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 15 (quindici) giorni ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
  - a) almeno un quarto (la metà più uno in caso di assemblea straordinaria) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
  - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante apposito "Avviso di convocazione" con le seguenti alternative modalità:
  - pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione;
  - comunicazione personale inoltrata all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato;

- comunicazione inoltrata con altri sistemi di comunicazione (es. messaggistica telefonica) che comunque consentano di avere conferma di consegna al destinatario della comunicazione;
  - apposita affissione da esporre presso la sede sociale;
- con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. Qualora l'ordine del giorno preveda proposte di modifica dello Statuto ovvero lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio l'invio dell'avviso personale a ciascun associato.
  9. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che può svolgersi trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione.
  10. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.
  11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
  12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
  13. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
  14. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
  15. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale a cura del segretario designato dal Presidente dell'Assemblea e sotto la sua direzione. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente dell'assemblea, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
  16. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
  17. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata.
  18. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
  19. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
  20. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 (dieci) associati e presentate al Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
  21. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Articolo 12 - Partecipazione all'assemblea**

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, al massimo altri due associati, a condizione che anch'essi siano in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
3. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

### **Articolo 13 – Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del bilancio preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del bilancio preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
  - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, previa definizione del loro numero;
  - b) approva il rendiconto economico-finanziario annuale ed il bilancio preventivo;
  - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e) delibera sulle determinate del Consiglio Direttivo in ordine alla radiazione di un associato, siano esse state o meno impugnate dall'interessato;
  - f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla Legge, possono essere svolte dall'Associazione;
  - g) istituisce le Sezioni sportive in relazione alle discipline sportive in concreto organizzate dall'Associazione;
  - g) delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, con esclusione dei regolamenti di funzionamento delle Sezioni sportive;
  - h) delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla Legge.

### **Articolo 14 - Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
  - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica del presente Statuto;
  - b) sulla trasformazione, sulla fusione, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  - c) sui diritti reali immobiliari;
  - d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla Legge.

### **Articolo 15 – Validità assembleare**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione, sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno il 10% degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 del codice civile.
5. Per le votazioni nelle Assemblee si procederà con il sistema del voto per testa ovvero "*una testa - un voto*" principio sancito nell'art. 2532 comma 2 del Codice Civile.

### **Articolo 16 – Audio/video Assemblee**

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla Legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
  - siano presenti nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario della riunione;
  - sia possibile per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - sia garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
  - sia garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
  - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
  - siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio/video collegati – a cura dell'Associazione – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio/video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio/video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione e della conduzione dell'Associazione, e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria degli associati.
3. Ciascun associato di maggiore età, iscritto all'Associazione da almeno 30 (trenta) giorni, può essere liberamente eletto alla carica di Consigliere dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
5. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
6. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
7. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
8. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili, senza limitazioni.
9. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
10. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
11. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 16 dello Statuto.
12. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i responsabili tecnici delle Sezioni, il Parroco *pro-tempore* della Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, o un suo delegato, ed il medico sociale (non avendo tuttavia diritto di voto se non in quanto autonomamente eletti dall'Assemblea quali consiglieri).

14. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm., fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, comma 2 ultimo periodo del D. Lgs.112/2017 e ss.mm.
15. Il Consiglio Direttivo può stabilire e concedere il rimborso delle spese sostenute dagli associati ovvero dai Consiglieri incaricati di svolgere qualunque tipo di attività in nome e per conto dell'Associazione
16. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
17. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
18. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 18 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente**

1. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni della metà più uno dei suoi componenti.
2. In questa ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 (sessanta) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
  - a) per dimissioni;
  - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 (sessanta) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

### **Articolo 19 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente e la convocazione delle riunioni potrà essere effettuata anche a mezzo del telefono o di altri strumenti (servizio postale, fax, posta elettronica, ecc.).

- 2) Il Consiglio Direttivo deve essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del Presidente, o su richiesta scritta di almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

## **Articolo 20 – Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
  - a) stipulare i contratti inerenti alle attività ed alla gestione dell'Associazione;
  - b) deliberare circa l'ammissione, il recesso o la radiazione degli associati;
  - c) deliberare di acquistare, vendere e permutare beni immobili, beni mobili soggetti a registrazione e beni mobili;
  - d) deliberare di stipulare mutui e concedere pegno od ipoteca relativamente ai beni sociali;
  - e) deliberare di concedere fidejussioni e altre malleverie;
  - f) deliberare di stipulare contratti di locazione e/o comodato di beni immobili e mobili;
  - g) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
  - h) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del rendiconto economico-finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e del bilancio preventivo;
  - i) indire le Assemblee ordinarie degli associati da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
  - j) determinare l'importo delle quote associative, minime e supplementari;
  - k) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio ovvero in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
  - l) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
  - m) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. in materia di lavoro sportivo;
  - n) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  - o) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
  - p) la nomina dei componenti le commissioni di gestione delle Sezioni sportive;
  - q) delibera in merito all'approvazione dei regolamenti di funzionamento delle Sezioni sportive;
  - r) la nomina di delegati o rappresentanti dell'Associazione in commissioni istituite da organismi pubblici o privati, dalle Federazioni sportive nonché da altri Enti sportivi;
  - s) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  - t) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

- u) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
- v) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione (recesso o radiazione);
- w) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- x) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto e che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

### **Articolo 21 - Il Presidente**

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
2. Egli presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione.
3. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
4. Il Presidente vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.
5. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti; è autorizzato a riscuotere da Enti Pubblici e Privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall'Associazione.
6. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 (trenta) giorni dalla decisione.

### **Articolo 22 - Il Vice-Presidente**

1. Il Vice-presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

### **Articolo 23 - Il Segretario e il Tesoriere**

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento degli associati e attende alla corrispondenza.
5. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### **Articolo 24 – Sezioni sportive**

1. Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Assemblea dell'Associazione – in sessione ordinaria - potrà istituire Sezioni sportive in relazione alle varie discipline sportive praticate.
2. La Sezione sportiva è retta da una commissione di gestione composta da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 10 (dieci) membri che eleggono, nel proprio ambito, il responsabile tecnico.
3. Le commissioni vengono nominate dal Consiglio Direttivo; ciascun membro resta in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato per i successivi mandati, senza limiti sul numero degli incarichi, anche non consecutivi.
4. Il responsabile tecnico, che deve necessariamente essere maggiorenne, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, non avendo tuttavia diritto di voto se non in quanto autonomamente eletto dall'Assemblea quale Consigliere.
5. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dalla Federazione Sportiva e/o dall'Ente di Promozione Sportiva di riferimento.
6. Ciascuna sezione può essere dotata di un proprio Regolamento.

### **TITOLO IV -PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI**

#### **Articolo 25 – Il rendiconto economico-finanziario**

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Tesoriere, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, redige il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio di previsione dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare.

3. Il rendiconto economico-finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione ed evidenziare le entrate e le spese generali oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi.
4. Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Al rendiconto deve essere allegata una relazione illustrativa delle risultanze contabili.
5. Il rendiconto deve essere approvato entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio finanziario cui si riferisce il rendiconto stesso.
6. Il rendiconto e la relazione illustrativa saranno depositati presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea di approvazione in modo che ciascun associato ne prenda visione.
7. I rendiconti approvati con i relativi allegati saranno affissi presso la sede sociale immediatamente dopo la delibera di approvazione e rimarranno esposti per almeno un mese.

#### **Articolo 26 - Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio di ogni anno e terminano il 30 giugno dell'anno successivo, salvo il caso dello scioglimento dell'Associazione.

#### **Articolo 27 – Il Patrimonio dell'Associazione, le fonti di finanziamento ed il divieto di distribuire utili e/o avanzi di gestione**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
  - (a) dai beni mobili e/o immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
  - (b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
  - (c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 2) Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento dell'Associazione sono le seguenti:
  - a. le quote sociali minime e/o supplementari versate dagli associati e dai tesserati;
  - b. le entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni, nonché erogazioni liberali di associati e/o terzi senza alcun obbligo di controprestazione da parte dell'Associazione;
  - c. le erogazioni ed i contributi conseguenti a stanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti Pubblici e/o Privati;
  - d. le entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali anche a seguito dell'offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore, purché questi siano offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - e. le entrate derivanti da eventuali attività secondarie e strumentali esercitate, i cui proventi devono essere utilizzati per finanziare l'attività istituzionale principale.

3. L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

## **TITOLO V - DEI LAVORATORI E VOLONTARI**

### **Articolo 28 – Lavoratori e volontari**

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e seguenti del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm., secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, con le norme di Legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 c.p.c.
6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero dell'art. 2222 Cod. Civ.
7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 29 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 15.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. L'Assemblea straordinaria, che delibera lo scioglimento, provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
4. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021 e ss.mm., salva diversa disposizione di Legge.

### **Articolo 30 - Clausola compromissoria**

1. Le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute alla competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva o Ente sportivo di riferimento.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione sportiva o dell'Ente sportivo di riferimento, questo sarà costituito da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o in difetto dal Presidente del Tribunale di Verona.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Verona ed il Collegio Arbitrale giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
5. Ogniqualevolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o Ente sportivo di riferimento.

### **Articolo 31 - Norma di rinvio**

1. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive e/o dell'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, a cui vorrà affiliarsi.
2. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito alle attività sportive praticate.
3. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni Sportive ovvero dell'Ente di Promozione Sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico o disciplinare attinenti alla vita della Associazione.
4. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni Sportive e/o Ente di Promozione Sportiva ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021 e ss.mm.
5. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni sportive o dell'Ente sportivo di affiliazione, ed in subordine le norme del Codice Civile, le disposizioni di Legge vigenti e le disposizioni dell'Ordinamento sportivo.